

Art. 44 - Contesti di fondovalle di relazione con i corsi d'acqua, di elevato valore naturalistico e paesistico ambientale (lettera d. art.36).

Zone di rispetto dei corsi d'acqua

Le zone individuate dal PGT con specifico segno grafico come zone di rispetto dei corsi d'acqua o come contesti di fondovalle di relazione con i corsi d'acqua di elevato valore naturalistico e paesistico-ambientale di cui alla lettera d. dell'art.36, sono inedificabili e in esse vi è l'obbligo di conservazione dello stato dei luoghi, dell'impianto vegetazionale e culturale e di valorizzazione degli elementi di interesse ambientale e naturalistico presenti.

Dette aree sono destinate alla riqualificazione paesistica ambientale mediante opere di riassetto comprendenti l'eliminazione dei manufatti esistenti in contrasto con l'ambiente.; in esse possono essere realizzate solo opere di sistemazione idrogeologica, per l'irrigazione, la derivazione a fini produttivi, per gli usi connessi all'impiego del tempo libero, oltre che opere pubbliche o di interesse pubblico.

E' vietata la tombinatura dei corsi d'acqua mentre sono consentite le opere di difesa e riqualificazione degli argini e le opere pubbliche e di pubblico interesse realizzate, anche da privati, previa autorizzazione degli enti competenti. Tali opere dovranno essere realizzate preferibilmente con metodi d'ingegneria naturalistica e dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita solo là dove sia dimostrata l'impossibilità di alternative a causa delle limitatezze delle aree disponibili.

Gli attraversamenti potranno essere realizzati a condizione che sia dimostrato il rispetto dei criteri di cui alla direttiva approvata dall'Autorità di Bacino n.02/1999.

E' altresì vietata l'apertura di nuove cave e l'esecuzione di scavi, riporti e livellamenti, la chiusura di sentieri e percorsi pedonali esistenti.

Per tutte le opere consentite dovrà essere dimostrata comunque l'assenza di ogni influenza negativa, diretta o indiretta, sul regime del corso d'acqua.

Per gli edifici esistenti sono confermate le destinazioni esistenti con l'ammissione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' ammessa la formazione di percorsi ciclopeditoni, nuovi impianti arborei, la rotazione e il rinnovo delle colture e l'attraversamento di esse con le reti tecnologiche.

Dette zone sono computabili ai fini dell'edificazione nelle zone di tipo a. dell'art.36 ed in tal caso ne assumono gli indici.

In mancanza di diversa specifica indicazione grafica nelle tavole di azionamento, qualsiasi manufatto deve rispettare un arretramento minimo di m.10,00 da ciascuna sponda dei corsi d'acqua naturali o artificiali, a cielo aperto o coperti, fatti salvi i vincoli di legge.

Vi sono vietate le nuove costruzioni, e una fascia di m.4.00 dalla linea individuata dal livello di massima piena con tempo di ritorno $T = 200$ anni e comunque dal ciglio della sponda stabile ai sensi del RD.n.523/1904 e secondo quanto disposto dalle dello studio per il Reticolo Idrico minore, dovrà essere tenuta sgombra anche da recinzioni.

Le opere esistenti alla data di adozione del PGT nell'ambito delle fasce di rispetto o in alveo potranno essere autorizzate, su richiesta dei proprietari, purchè si dimostri che tali opere non impediscono il deflusso della piena con tempo di ritorno $T = 200$ anni e con un franco di m 1.00. Sono fatte salve le prescrizioni di intervento per le varie classi di fattibilità come individuate dallo studio geologico di supporto al PGT.

Le zone di rispetto dei corsi d'acqua diventano a tutti gli effetti "fasce di mitigazione" normate all'art.18, se sono porzione di proprietà di aree produttive o terziario-commerciali che siano oggetto d'intervento di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti, di nuova costruzione di strutture edilizie.

E' ammessa la formazione di percorsi ciclopeditoni, nuovi impianti arborei, la rotazione e il rinnovo delle colture e l'attraversamento di esse con le reti tecnologiche.